

Prot. N			
da citare sempre nella risposta		Il	

DETERMINAZIONE N° 56/2021 del 22.03.2021

OGGETTO:

Convenzione con la ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l. (Verona), per il servizio di "Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società A.G.S. S.p.A. secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 28/2016 e analisi sugli scarichi industriali/depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii.".

Importo € 270.000,00. – CODICE CIG 8684145F25

Progetto n. 21020

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017 e in data 11.12.2018.

Premesso che AGS deve garantire la potabilità delle acque attraverso periodici campionamenti delle acque distribuite ai sensi del D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 28/2016;

- che AGS deve effettuare il controllo degli scarichi industriali immessi in pubblica fognatura così come definito nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nella DGRV 842/2012 e ss.mm.ii., nella Deliberazione Arera 665/17 (TICSI) e nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell'Ato Veronese;
- che AGS deve effettuare periodicamente il controllo degli scarichi dei propri depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i., delle NTA del PTA della Regione Veneto e dei valori indicati nei singoli documenti autorizzativi rilasciati dalla Provincia di Verona;

Visto il D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii., che recepisce la Direttiva 98/83/CE, in merito alla disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Visto il D.lgs. 31/2001 che definisce all'art. 7 i controlli interni ossia controlli che il gestore del SII è tenuto ad eseguire per la verifica dell'acqua destinata al consumo umano.

Visto il medesimo art. 7 che specifica inoltre al comma 3 che per l'effettuazione dei controlli il gestore del SII si deve avvalere di laboratori di analisi interni, ovvero deve stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

Visto il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute che integra e aggiorna il D.Lgs. 31/01.

Visto l'allegato II del Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute che definisce le specifiche per l'analisi dei parametri.

Visto il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, prevedendo l'obbligo di effettuare apposite analisi da laboratori accreditati.

Visto l'art. 165 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii che specifica al comma 1 che "per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi [omissis], ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque [omissis], ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. [omissis]..

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii, la DGRV 842/2012 e ss.mm.ii.; il regolamento di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Veronese che definiscono le caratteristiche di accettabilità degli scarichi industriali.

Vista la Deliberazione Arera n. 917/17 in merito agli indici di Qualità Tecnica, nello specifico il macro indicatore M3 "Qualità dell'acqua erogata" che richiama i principi dettati dal D.lgs. 31/01 e ss.mm.ii..

Visto l'articolo 21 della Deliberazione Arera n. 917/17 "Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti 21.1 Sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori che, con riferimento a ciascun ATO in cui operano, e in relazione alla data del 31 dicembre dell'anno (a-1), non forniscono attestazione: a) di essersi dotati delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.; b) di aver effettivamente applicato le richiamate procedure; c) di aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia; Allegato A 37 d) del numero minimo annuale di controlli interni eseguiti, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. 21.2 Il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti di cui al comma 21.1 punto sub d) è desumibile dall'atto di accordo eventualmente stipulato tra gestore e autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. ovvero dalla valutazione del rischio effettuata in conformità alla Parte C dell'Allegato 2 del medesimo d.lgs., se approvata dal Ministero della Salute. 21.3 Nei casi in cui i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni non siano stati concordati con l'autorità sanitaria locale o nazionale, il numero minimo di controlli di cui al comma 21.1 punto sub d) è almeno pari a quello posto in carico all'autorità sanitaria locale come desumibile dalla Tab. 1 dell'Allegato II del d.lgs. 31/2001 e s.m.i. 21.4 Nel caso di gestori che forniscono il servizio di acquedotto in più di un ATO, l'esclusione dal meccanismo di incentivazione in caso di mancato raggiungimento del prerequisito descritto al comma 21.1 è relativa esclusivamente agli ATO per i quali non risulta conseguita la conformità. 21.5 L'esclusione dal meccanismo di incentivazione, per ciascun ATO in cui il gestore esercisce l'attività di acquedotto, a causa del mancato raggiungimento del prerequisito di cui al comma 21.1 ha efficacia fino all'avvenuta comunicazione all'Autorità del conseguimento del medesimo prerequisito.".

Vista la Direttiva 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Considerato che, non avendo AGS un proprio laboratorio per effettuare le analisi, sin dallo scorso 29.03.2019, con determina del Direttore Generale n. 57/2019 affidava alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. di Verona il servizio di Analisi chimico batteriologiche e radioattive sulle acque potabili distribuite dalla società A.G.S. S.p.A. secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 28/2016 e analisi sugli scarichi industriali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii.", Progetto n. 19047;

- **che** con la Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. di Verona è stata sottoscritta la convenzione n. 504 di prot. cont in data 29/03/2019, la quale ha esaurito la propria efficacia;

Considerato, inoltre, che AGS non dispone di laboratori di analisi interne in grado di ottemperare a tutte le determinazioni richieste dalla normativa e, pertanto, deve stipulare apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici;

- che, la Società Acque Veronesi S.c.a.r.l. di Verona ha operato con puntualità nella gestione del servizio e si è resa disponibile a continuare il servizio di analisi chimiche batteriologiche e radioattive delle acque potabili distribuite da AGS SpA, secondo quanto stabilito dalla succitata normativa e di analisi sugli scarichi industriali/depuratori presenti nel territorio gestito da AGS Spa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii.;
- **che** Acque Veronesi S.c.a.r.l., Società di gestione dei servizi pubblici è in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/2001 ss.mm.ii, dal Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute, dal D.Lgs. 28/2016 e dal D,Lgs. 152/06;
- **che** l'operatività del D.Lgs. 28/2016 è iniziata a partire dal 2018 e che l'unico laboratorio nel Veneto di ente gestore del SII accreditato per effettuare le analisi radioattive è quello della società Acque Veronesi scarl;
- **che** il programma dei campionamenti sulla radioattività è definito dalla Regione Veneto e i prossimi prelievi nel territorio di AGS comprenderanno anche gli acquedotti con meno di 5.000 abitanti;
- che vista la complessità delle analisi radioattive e la tempestività con la quale devono essere effettuate affinché i risultati siano rappresentativi e rispettino le

metodiche accreditate, risulta alquanto difficile trasportare i campioni oltre Regione presso un altro laboratorio;

- **che** Acque Veronesi si è resa disponibile ad effettuare il servizio ed ha presentato i costi delle analisi;
- che, da un'indagine effettuata, i costi proposti da AVR per le analisi radioattive sono inferiori rispetto a quelli proposti da altri laboratori fuori Regione;
- **che** l'importo complessivo è stato stimato in \in 270.000 per il periodo dal 01/04/2021 al 01/04/2023.

Dato atto che tale Convenzione, nel caso in cui AGS decida di aderire alla rete dei laboratori di Viveracqua verrà risolta prima della scadenza, senza che ciò comporti nessuna penale o risarcimento danni a favore di ACV.

Visto il comma 2 lettera b dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici, rappresentata dalla impossibilità di trasportare i campioni fuori Regione per la tempestività con cui devono essere effettuate le analisi radioattive affinché siano attendibili;

che, inoltre, la deroga di cui all'art. 63 c. 2 lettera b ricorre nel caso di specie in quanto non esistono altri operatori economici nel Veneto o soluzioni alternative ragionevoli e che, pertanto, l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per dar seguito all'affidamento ad AVR stipulando apposita convenzione onde evitare soluzioni di continuità del pubblico servizio in essere.

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di affidare alla società "Acque Veronesi S.c.a.r.l." di Verona, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 il servizio di "Analisi chimiche batteriologiche e radioattive delle acque potabili distribuite da AGS SpA, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 31/2001 ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 28/2016 e delle analisi degli scarichi industriali/depuratori ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della DGR 842 del 15/05/2012 e ss.mm.ii." progetto 21020 per l'importo di € 270.000,00;
- 3) di stipulare con la società "Acque Veronesi S.c.a.r.l." di Verona Lungadige

Galtarossa, 8, apposita Convenzione dell'importo di € 270.000,00, per la durata biennale decorrente dal 01.04.2021 al 01.04.2023 o comunque sino esaurimento dell'importo contrattuale;

- 4) di dare atto che la Convenzione in parola, potrà essere sciolto entro il termine di scadenza, nel momento in cui AGS aderirà alla rete dei laboratori Viveracqua, senza che ciò possa comporti, per AVR alcuna pretesa di risarcimenti o indennizzi;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 270.000,00 viene impegnata con il presente provvedimento è da destinata ad apposito stanziamento di Bilancio.

Il Proponente

Il Responsabile Gestione (ing.i. Michele Cimolini)

Visto di legittimità
Il Dirigente Approvvigionamenti- Clienti

(dott ssa Paola Bersani)

IL DIRETTORE GENERALE (ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 22.03.2021